

COLLEGIO
n. 30 - 2661

UFF. MILITARE

6 OTT. 1969

N. 611221

Ministero dell'Industria e del Commercio
Ministero della Pubblica Istruzione
Roma
P. C. R. A.

Il Ministro Segretario di Stato

PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTI la Legge 1-6-1939, n. 1089;

CONSIDERATO che il rudere c.d. della Torraccia sito al Km.8 della via Casilina riveste particolare interesse archeologico ai sensi della citata legge poichè è costituito da un nucleo principale a pianta circolare con nicchie e finestre, con copertura a cupola, databile nella sua prima fase tra il III e il IV sec. d.C., indubbiamente connesso alle vicine costruzioni imperiali dell'attuale Aeroporto di Centocelle;

CONSIDERATO che gli immobili, siti nel Comune di Roma, di proprietà della AGIP, Società per azioni con sede in Roma, segnati in catasto al foglio 951 del Comune di Roma, mappali 2,3,4 e 20, della Immobiliare Casilina Tor San Giovanni, Società per azioni, con sede in Milano, segnati al catasto al foglio 951 del Comune di Roma; mappali 17, 19, 22, in parte contengono resti del rudere della Torraccia, in parte sono compresi nell'ambiente archeologico del predetto rudere;

RITENUTO che sia necessario salvaguardare l'integrità dei resti archeologici esistenti nella part. 2 del foglio 951 e, nel tempo, evitare che siano danneggiati la prospettiva e il decoro del monumento stesso con costruzioni, anche a carattere provvisorio, nell'area immediatamente adiacente;

VISTI gli artt. 1, 3 e 21 della legge 1-6-1939, n. 1089;

D E C R E T A :

ART. 1 - L'immobile segnato in catasto al foglio 951 mappale 2, confinante con le part. 4,3 e con la S.S. n.6 via Casilina, per la parte indicata in planimetria in colore rosso, che contiene i resti archeologici, è dichiarato di notevole interesse archeologico, ai sensi della legge 1-6-1939, n. 1089, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella predetta legge;

ART. 2 - Nei confronti degli immobili, segnati in catasto al foglio 951, mappali 2,3,4,17,20, 19 e 22 per la parte indicata in planimetria in colore verde, adiacente ai resti archeologici, che si estende per m.6,50 in direzione nord e per m.50 in direzione est-sud-ovest, vengono dettate le seguenti prescrizioni: è fatto assoluto divieto di erigere costruzioni, anche a carattere provvisorio, di procedere a scavo del terreno con mezzi meccanici e di mettere a disere

alberi di alto fusto.

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari AGIP S.p.A., con sede in Roma, viale dell'Arte 72, e Immobiliare Casilina Tor San Giovanni con sede in Milano, Galleria Unione n.5. A cura della Soprintendenza alle Antichità esso verrà, quindi, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Roma, li 12 febbraio

IL MINISTRO

f. to Pellicani

Per Copia Conforme
Il Direttore Lupo Divisione

S. m.

VERBALE DI NOTIFICA

Su richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione io sottoscritto messo del Comune di Milano ho in data di oggi, notificato il presente decreto alla Ditta Imm.Casilina Tor San Giovanni S.p.a.con sede in Milano mediante consegna fattane al suo domicilio retroindicato a mezzo di persona qualificatasi per U.s. VOLPI LINO - custode
in abito del gr. 1. Paracavallo
REMANO otto febbraio 1969

CAT/as

Galleria Unione 5

Il Messo Comunale:
F. Pellicani



NOTA via Casilina - N°. 6

Vicolo archeologico RUDEO c.d. della
TORRACCIA

12 Gennaio 1968

IL MINISTRO

F. S. Pellegrini



Per Città di Roma
il Direttore del Lavoro

S. m.

948

